Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 aprile 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1120.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 17 maggio 1980;

Considerato che la denominazione dell'insegnamento contrassegnato nell'art. 53 con il n. 10), compreso nell'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi, presenta un errore materiale;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica di detto errore;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione dell'insegnamento contrassegnato con il n. 10), nell'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi, dell'art. 53 dello statuto dell'Università degli studi di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 908 del 31 ottobre 1979, è così rettificata:

econometrica;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 378

LEGGE 10 aprile 1981, n. **151.**

Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali. Si intendono per tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

Appartengono altresì alla competenza regionale le funzioni amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.

Le regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente.

Art. 2.

Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti nel quadro di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, le regioni, nell'ambito delle loro competenze:

a) definiscono la politica regionale dei trasporti in armonia con gli obiettivi del piano generale nazionale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali;

b) predispongono piani regionali dei trasporti in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico, anche al fine di realizzare la integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari ed evitare aspetti concorrenziali con gli stessi;

c) adottano programmi poliennali o annuali di intervento, sia per gli investimenti sia per l'esercizio dei trasporti pubblici locali.

Le regioni concorrono, altresì, secondo la legislazione statale, alla elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei piani di settore, e collaborano alla predisposizione delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3.

Nelle materie di cui agli articoli 1 e 2, le regioni provvedono ad emanare norme al fine di:

1) definire i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità;

2) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto;

3) fissare criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico da parte degli enti locali, e per assicurarne la coerenza con il piano regionale dei trasporti;

4) stabilire una organica disciplina per l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria del servizio per ambiti territoriali di bacino di traffico e favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

5) promuovere e sostenere, nell'ambito di ogni bacino di traffico, la costituzione di consorzi o altre forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai trasporto pubblici locali;

6) assicurare la più ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati alla elaborazione ed attuazione del piano regionale dei trasporti;

7) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per irregolarità di documento di viaggio.

Ai fini della presente legge per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Art. 4.

I servizi di trasporto di cui all'articolo 1 sono gestiti in uno dei seguenti modi:

a) in economia dagli enti locali;

b) mediante aziende speciali;

c) in regime di concessione.

Le concessioni sono accordate alle aziende pubbliche e private secondo quanto previsto dalla legge regionale che disciplinerà, tra l'altro:

a) durata e modalità delle concessioni;

b) criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto della idoneità tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo adeguate forme di pubblicità e comunicazione dei procedimenti e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse;

c) forme di esercizio delle concessioni, con particolare riguardo alla sicurezza e alla regolarità;

d) i casi di risoluzione, revoca e decadenza delle concessioni;

e) i casi di linee interregionali per le quali, ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le incombenze di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) competono alla regione dove si svolge il percorso prevalente, di intesa con la regione finitima interessata.

Il mancato rinnovo delle concessioni di cui al comma precedente o la loro decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati. E' vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico di cui all'articolo 1, salva espressa autorizzazione del concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.

Le norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, non si applicano ai servizi di trasporto di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di cui al precedente secondo comma, ad eccezione delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 4, come modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1490, delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del capo VI, nonché di quelle contenute nella lettera *c*) dell'articolo 34 della stessa legge 28 settembre 1939, n. 1822, concernenti, rispettivamente, l'obbligo del trasporto degli effetti postali, agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti effetti postali.

Art. 5.

I contributi per l'esercizio e per gli investimenti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono erogati dalla regione direttamente ovvero tramite gli enti o gli organismi di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Le somme che le regioni stanziano annualmente in appositi capitoli nei propri bilanci per i suddetti contributi non possono essere comunque inferiori a quanto a tale scopo sarà stato loro attribuito ogni anno dallo Stato attraverso i fondi istituiti dagli articoli 9 e 11.

Art. 6.

I contributi di esercizio, di cui all'articolo 5, sono erogati dalla regione, sulla base di princìpi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente calcolando:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la commissione con-

sultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto « ricavi-costi » da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;

c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti.

L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.

Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali.

Art. 7.

Le regioni, in collaborazione con gli enti locali o i loro consorzi, compiono annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ogni impresa o esercizio di trasporto deve allegare ai propri bilanci o stati di previsione una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6.

Per le aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Ai fini della presente legge le imprese od esercizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 8.

I contributi per gli investimenti, di cui all'articolo 5, sono erogati dalla regione alle aziende, sulla base dei piani regionali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 e dei piani di bacino di traffico di cui al numero 3) dell'articolo 3.

Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118.

Titolo II

FONDO NAZIONALE PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 9.

E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1982 e per gli anni successivi detto importo sarà modificato anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indicherà l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'articolo 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi

a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

Nel primo esercizio finanziario di applicazione del fondo nazionale trasporti, alle aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il cui disavanzo è iscritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, sarà assicurata dalla regione anche la copertura del disavanzo dell'anno precedente risultante dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in aggiunta alle erogazioni di cui all'articolo 5.

Titolo III

FONDO PER GLI INVESTIMENTI

Art. 11.

E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione.

Art. 12.

Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.

Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.

Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 11, l'onere di lire 450 miliardi per l'anno 1981 viene fronteggiato rispettivamente a carico e mediante riduzione dei capitoli 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1980 e 1981, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1980 e di lire 300 miliardi per l'anno 1981. La legge finanziaria, nell'ambito della residua autorizzazione complessiva di lire 1.550 miliardi, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. 152.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della filosofia italiana;
antropologia culturale;
archeologia e antichità egee;
storia del teatro italiano;
storia della lingua inglese;
storia e critica del testo;
teatro e drammaturgia dell'antichità.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della filosofia italiana;
antropologia culturale.

Nell'art. 44, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua e letteratura portoghese;
storia del teatro italiano;
storia della lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 379

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 marzo 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 agosto 1979, 29 maggio 1980 e 29 gennaio 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punti 14), 15), 16), 17), 19 e 21; 17, primo e terzo comma; 18, quarto comma; 19, lettera *e*); 23, primo comma; 38, lettere *f*), *p*) e *z*); 42, primo e secondo comma; 44, primo comma; 45, ultimo comma; 47; 49, lettere *e*) ed *f*); 53 e norma transitoria relativa all'art. 20, dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle II.DD. e dei servizi di tesoreria e di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 10.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, salva la facoltà di delega per quelle afferenti la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non eccede L. 300.000.000, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

(*Omissis*).

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 10.000.000;

(*Omissis*).

21) sul rilascio di procure «ad negotia» o alle liti sia generali che speciali il cui valore non sia quantificato e comunque superiore a L. 50.000.000.

Art. 17. — Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e, qualora non sia diversamente stabilito dal provvedimento di costituzione, le commissioni consultive.

(*Omissis*).

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

(*Omissis*).

Art. 18, quarto comma. — Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e quelle di cui all'art. 38 della legge bancaria in materia di obbligazioni.

Art. 19. — Il direttore generale:

(*Omissis*).

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, le girate, appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private; tali funzioni possono essere delegate, anche in via continuativa, a dipendenti della Cassa, secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 11;

(*Omissis*).

Art. 20. — (*Cassare la nota transitoria*).

Art. 23, primo comma. — Le dipendenze comunque classificate ai sensi dell'art. 10, punto 13, dipendono dalla direzione generale.

Art. 38. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia anche fidejussoria dello Stato o delle regioni, qualora tale forma di intervento sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e contributi di competenza degli enti stessi delegabili o cedibili per legge e delegazioni o cessioni di proventi di altra natura per i quali sia previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti per legge;

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria o di esattoria entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni di volta in volta adottate dagli enti finanziati o perfezionate ai sensi di legge con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido, nonché dell'art. 47, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

(*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 42, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali. Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenze fino a cinque anni.

Art. 44, primo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate di regola con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20; eccezionalmente potranno avere durata maggiore, non superiore comunque agli anni venticinque.

Art. 45, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 24% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito: complessivamente 0,90% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *c*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione di quelle previste dallo art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49. — La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni ed in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni ed altri impegni di firma, devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

(*Omissis*).

Art. 53. — La Cassa ha durata illimitata. In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di beneficenza e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

(2323)

DECRETO 16 aprile 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1981 e scadenza 1° novembre 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 36 mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2 del 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1979, emanato in forza della cennata legge n. 843, recante una emissione di C.C.T. con godimento 1° maggio 1979, a 36 mesi, per lire 1.500 miliardi;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 506598/66-AQ-2 del 14 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1980, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 16 aprile 1980, emanato in forza della cennata legge n. 647, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° maggio 1980, a 24 mesi, per lire 1.000 miliardi;

Visto, *in particolare*, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, stabilisce il tasso d'interesse minimo da applicarsi ai certificati di credito emessi con i provvedimenti medesimi, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso relativo alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1981 e scadenza 1° novembre 1981;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari all'8,0230%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito, e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° novembre 1981 sui suddetti certificati di credito dovrà essere pari all'8%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 707629 del 13 aprile 1979 e n. 506598 del 14 aprile 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1981:

C.C.T. 1° maggio 1979, a 36 mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 5;

C.C.T. 1° maggio 1980, a 24 mesi, emessi per lire 1.000 miliardi - cedola n. 3,
è determinato nella misura dell'8%.

La spesa complessiva di L. 200.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 120.000.000.000 per i C.C.T. 1° maggio 1979, a 36 mesi;

di L. 80.000.000.000 per i C.C.T. 1° maggio 1980, a 24 mesi,
farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2407)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 marzo 1981.

Delimitazione della zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 484, ed in particolare l'art. 5-*bis;*

Visti i propri decreti: 12 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 20 aprile 1979, 3 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1979 modificati, il primo nell'art. 13 secondo comma ed il secondo nell'art. 1 dal decreto 2 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 dell'8 novembre 1979;

Visto il verbale 28 febbraio 1981 conclusivo dei lavori della commissione costituita ai sensi e per gli effetti della decretazione richiamata al secondo punto « Visto » della presente epigrafe, concernente la individuazione e delimitazione della zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano;

Considerata la necessità di dare attuazione formale alla delimitazione di che trattasi;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano alle aree territoriali indicate — a fianco delle province di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Avellino — nel successivo art. 2.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali i cui produttori agricoli singoli od associati possono costituirsi in « Consorzio per la difesa e la valorizzazione della produzione del pomodoro San Marzano », possibile destinatario de-

gli aiuti ex art. 6 e seguenti del decreto ministeriale 12 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 20 aprile 1979:

Provincia di Napoli:

comuni di Acerra, Afragola, Boscoreale, Brusciano, Caivano, Camposano, Casalnuovo, Castel Cisterna, Castellammare, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria la Carità, Scisciano, Striano, S. Vitaliano, Volla, per l'intero territorio comunale;

comune di Comiziano per la parte ad ovest della linea che partendo dal confine con il comune di Cicciano segue la strada dalla frazione Genovesi e giunge al municipio di Comiziano e da questo, seguendo la strada provinciale per Risignano sino ad incontrare la frazione Gallo fino al confine del comune di Cimitile;

comune di Cimitile per la parte a nord della linea che partendo dal confine del comune di Cimitile con Camposano, percorrendo la via provinciale per Pizzo Croce, risale lungo il confine di Nola, fino ad incontrare il confine di Camposano;

comune di Cicciano per la parte a nord del comune di Camposano e delimitata dalla linea che segue il confine del comune di Nola fino ad incontrare la via provinciale per Cancello e seguendo detta strada fino al centro abitato di Cicciano, prosegue lungo il Lagno di Avella fino all'altezza del confine del comune di Comiziano;

comune di Saviano, la zona delimitata parte dalla stazione ferroviaria della Circumvesuviana di Saviano, segue il tracciato di detta ferrovia verso ovest fino ad incontrare il confine di Scisciano. Seguendo il confine di detto comune e quindi quelli dei comuni di S. Vitaliano e Nola sino all'altezza della « Masseria Capocaccia », segue la via Cimitero che da detta « Masseria Capocaccia » arriva alla località S. Croce, segue quindi la Circumvallazione sino alla località Sena e di qui si unisce alla stazione ferroviaria della Circumvesuviana di Saviano;

comune di Gragnano, la zona delimitata parte dalla frazione S. Leone e segue la strada provinciale che da Gragnano porta a Pimonte sino alla frazione S. Nicola dei Miri; da qui la linea di delimitazione prosegue lungo il confine dei comuni di Pimonte, Castellammare di Stabia, Pompei, S. Antonio Abate, Lettere e Casola e si ricongiunge con la frazione S. Leone.

Provincia di Salerno:

comuni di Angri, Castel S. Giorgio, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, S. Egidio Montalbino, San Marzano, Sarno, Scafati, S. Valentino Torio, per l'intero territorio comunale;

comune di Baronissi, a nord dal km 10 della strada « SS 88 » - confine territorio comune di Fisciano, Ponte S. Chirico - abitato Orignano, ad ovest dal km 10 della strada « SS 88 » - località Cariti al di sopra della strada « SS 88 » compresa - Casa Fumo - Casa Mari - Casal Siniscalco - 100 metri al di sopra della strada « SS 88 », ad est dall'abitato di Orignano - Masseria Petrone - Casa Faiella - S. Maria delle Grazie - strada comunale S. Agnese e Capricano e a Sud da Casa Siniscalchi - Casa Napoli - Sotto Monticello - Casa Staccarulo - stradina comunale Staccarulo e abitato Capricano;

comune di Fisciano, a nord da Masseria Landi fino alla strada provinciale Pizzolano - bivio strada Villa - Villa La Sala, ad ovest da Masseria Landi - Masseria Pozzillo - Masseria Greca - bivio Pentastazione Fisciano - strada « SS 88 » fino al confine comunale di Baronissi, ad est dal bivio strada Villa La Sala - bivio strada Carpineta - Masseria Isabella, a sud della strada « SS 88 » confine comune di Baronissi - Borgo Bolano - strada provinciale Borgo Penta - Lancusi - Casa Cungoli - Convento Cappuccino - abitato Fisciano;

comune di Mercato S. Severino - zona compresa all'interno della strada provinciale Cimitero Pendino - F. Costa - Priscoli - Torello - Cariti - Galdo - Ciorani - (N) Piedimonte - Torrente Lavinaro - Capo Casale - S. Vincenzo - centro abitato Mercato S. Severino - SS 88 nazionale - Pandola - Acigliano - S. Mango (N) - confine territorio Avellino - ferrovia fino centro abitato Mercato S. Severino (territorio compreso tra la ferrovia e la strada SS nazionale) fino C. Grafone (S) frazione Curteri S. Angelo - Ospizio - Piazza Galdo - S. Eustachio (territorio compreso tra la nazionale e la provinciale Pendino - Costa - Casa Lombardi);

comune di Nocera Superiore, a nord - da Masseria La Starza - strada provinciale S. Maria delle Grazie - S. Onofrio - Croce Malline - Iroma - Mater Domini - a Ovest da Masseria La Starza per tutto il confine col comune di Nocera Inferiore fino Croce S. Pietro. A est dalla frazione Mater Domini - strada provinciale Mater Domini - Casa Rinaldi - Pecorari - linea ferroviaria fino confine territorio Cava dei Tirreni - Località Camerelle. A sud da Croce S. Pietro - Pucciano lungo tutta la strada nazionale - Camerelle fino al confine del territorio di Cava dei Tirreni;

comune di Siano, a nord da Casa Chivano - Casa Lecce - Cimitero. A Ovest strada Chivano a S. Maria delle Grazie. A est Cimitero - località Vasca - S. Vito. A sud da S. Maria delle Grazie trivio abitato Siano località Vasca.

Provincia di Avellino:

comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore per l'intero territorio comunale;

comune di S. Martino Valle Caudina, territorio comunale delimitato ad est dalla strada provinciale Borghe; a sud dalla strada nazionale Summonte-Rotondi; ad ovest con il comune di Cervinara; a nord con il comune di Montesarchio (limite di provincia con Benevento).

Provincia di Benevento:

comune di Montesarchio, è compresa tutta la fascia di territorio confinante con la provincia di Avellino e con il comune di Bonea (Benevento) fino alla strada provinciale Bonea-Montesarchio comprendendo il centro abitato di Montesarchio e da qui, in linea retta, con la Masseria Abbate fino al confine con il tenimento di S. Martino Valle Caudina.

Provincia di Caserta:

comune di Maddaloni, la superficie territoriale del comune di Maddaloni, interessata a tale coltura, riguarda la pianura irrigua compresa nei confini tra la strada statale 7 Appia, fino a km 220 + 100 e a Valle della strada per Montedecoro-Messercola che si diparte dalla

anzidetta progressiva dell'arteria statale citata con il territorio di S. Marco Evangelista dal quadrivio della strada Montedecoro-Messercola, segue il confine comunale fino alla Masseria Fabbrica, prosegue con il definendo confine del comune di Maddaloni con S. Marco Evangelista ed il comune di Caserta fino al ricongiungimento della SS 7 Appia al km 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2380)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1981.

Sospensione degli atti esecutivi esattoriali intrapresi a carico della S.r.l. « Marco Sarandrea e Figli », in Collepardo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 5 febbraio 1981, con la quale la S.r.l. « Marco Sarandrea e Figli », con sede in Collepardo, ha chiesto la sospensione degli atti esecutivi posti in essere nei suoi confronti dall'esattoria di Alatri (che agisce anche per delega dell'esattoria di Frosinone) per il recupero del carico tributario di lire 131.266.918, costituito da varie imposte dirette erariali e dai relativi interessi e soprattasse iscritti nei ruoli suppletivi e speciali posti in riscossione alle scadenze di settembre 1978, febbraio 1979 e settembre 1980, adducendo che non è attualmente in grado di far fronte al pagamento del suddetto rilevante importo, sulla cui debenza pende peraltro giudizio avanti la corte di appello di Roma, e che l'eventuale prosecuzione delle suddette procedure coattive comprometterebbe irreparabilmente la stessa attività della società, il cui patrimonio, comunque, è tale da garantire ampiamente il credito erariale in caso di pronuncia sfavorevole da parte del sopramenzionato organo giudiziario;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Frosinone ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, stante la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla S.r.l. « Marco Sarandrea e Figli »;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del citato quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

Gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti della S.r.l. « Marco Sarandrea e Figli » per il recupero del carico tributario di L. 131.266.918, sono sospesi per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

L'intendenza di finanza di Frosinone, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla menzionata società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi sui beni strumentali della S.r.l. « Marco Sarandrea e Figli », che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'eventuale parte del credito non tutelato dai predetti atti esecutivi.

L'efficacia del presente decreto resta condizionata alla prestazione della garanzia (se richiesta) entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Frosinone.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2383)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Tillicus », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 2-3 luglio 1980 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Tillicus », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Tillicus », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Aurelio Tarquini di Roma in data 9 novembre 1965 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Pasquale Forgione ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 13 aprile 1981 Alberto Daolio, nato a Vergiate il 24 settembre 1908, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(2331)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione dell'intervento permanente nel mercato delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1981-82.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303 che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato delle carni bovine previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure d'intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302, e del 19 luglio 1973, n. 2226/78, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, nella legge 1° agosto 1977, n. 499, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'A.I.M.A. nel settore delle carni;

Visto il regolamento del Consiglio C.E.E. in corso di pubblicazione, che fissa al 6 aprile 1981 l'inizio della campagna di commercializzazione 1981-82 nel settore delle carni bovine;

Visti i regolamenti (CEE) del Consiglio e della commissione in corso di pubblicazione che fissano i prezzi di acquisto per l'intervento nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1981-82;

Ritenuta la necessità di provvedere — in relazione all'avvenuto inizio della campagna di commercializzazione di carni bovine 1981-82 — ad assicurare l'organizzazione dell'intervento per detta campagna, stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato che a tali fini — ricorrendo per l'A.I.M.A. l'urgente necessità di avvalersi, nell'espletamento dei suoi compiti di intervento, di assuntori del servizio per le operazioni di acquisto, conservazione e cessione dei prodotti — deve aversi particolare riguardo, nella scelta di essi, alle esigenze di amministrazione unitaria della gestione di intervento sul piano nazionale, derivanti dalle disposizioni, sia della regolamentazione comunitaria sulle funzioni e sulle responsabilità dell'organismo di intervento nella gestione medesima, sia della legislazione nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto per gli atti imponibili compiuti dall'A.I.M.A. direttamente od a mezzo di assuntori del servizio;

Che, in relazione alle suesposte esigenze ed alle attuali strutture organizzative dell'A.I.M.A., nonché alle disposizioni del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, nella legge 1° agosto 1977, n. 499, si presenta opportuna, nel particolare settore delle carni bovine, la scelta a trattativa privata di un unico assuntore, fra gli organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico, che sia in grado di impegnare tempestivamente e con criteri di uniformità operativa in tutte le zone del territorio nazionale di maggiore produzione di bovini le attrezzature occorrenti per l'espletamento delle operazioni di intervento;

Che, nell'associazione italiana allevatori, con sede in Roma, che ha già svolto nelle precedenti campagne le funzioni di assuntore del servizio di intervento, ricorrono i requisiti di organismo riconosciuto associativo sul piano nazionale di associazioni provinciali di produttori nel settore zootecnico;

Nell'adunanza del 14 aprile 1981;

Ha deliberato

le seguenti condizioni e modalità di svolgimento delle operazioni di intervento permanente, mediante acquisti diretti di prodotti, nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1981-82.

Art. 1.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1980-81 previste dalla regolamentazione della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. si avvale, per tutto il territorio nazionale, dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, quale assuntore del servizio alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'assuntore del servizio opererà nei centri di intervento che saranno aperti dall'assuntore medesimo, su disposizione dell'A.I.M.A., nelle principali zone di produzione, in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto nel corso della campagna e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio e la buona conservazione del prodotto medesimo.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento è disposta intanto l'apertura dei seguenti centri di intervento in corrispondenza delle attrezzature frigorifere impegnate dall'assuntore:

centro di Novara presso stabilimento Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - S.p.a., via Bartolino da Novara, 3;

centro di Brescia presso stabilimento Borghetto S.p.a. - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, via S. Giovanni Bosco, 17;

centro di Cremona presso stabilimento Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - S.p.a., via della Annona, 17;

centro di Piombino (Livorno) presso stabilimento Pescatori elbana piombinese interpesca - Soc. coop. a r.l., località Montegemoli;

centro di Cornaredo frazione S. Pietro all'Olmo (Milano) presso stabilimento Frigoscandia S.p.a., via Monzoro, 140;

centro di Cisano Bergamasco (Bergamo) presso stabilimento Ronzoni & Perego S.n.c., via Milano, 14;

centro di Tavazzano con Villavesco (Milano) presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. - Magazzini generali, via Matteotti, 1;

centro di S. Donà di Piave (Venezia) presso stabilimento Triveneta carni S.p.a., via Calvecchia, 78, strada statale n. 14;

centro di Novara presso stabilimento Cariplo S.p.a. - Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, via Bartolino da Novara, 3;

centro di Campo S. Martino (Padova) presso stabilimento F.lli Tosetto S.n.c., via Valsugana statale 47, km. 18;

centro di Cadoneghe (Padova) presso stabilimento Grosoli S.p.a., via Guglielmo Marconi, 84;

centro di Reggio Emilia presso stabilimento A.C.M. S.r.l. - Azienda cooperativa macellazione, strada Due Canali, 6;

centro di Voltana di Lugo (Ravenna) presso stabilimento Co.Ma.Car. S.r.l. - Cooperativa macellazione carni della provincia di Ravenna, via Fiumazzo, 609;

centro di Grosseto località Poponaio presso stabilimento I.C.E.D. S.p.a., via Aurelia Nord km. 185, Rugginosa, 13;

centro S. Benedetto del Tronto frazione Porto d'Ascoli presso stabilimento Centralfrigor di Orlando Marcono, strada Adriatica km. 351,500;

centro di Aprilia (Latina) presso stabilimento Freddindustria S.p.a., via A. Toscanini;

centro di Modena presso stabilimento CCM - Consorzio carni Modena, società cooperativa S.r.l., via del Mercato, 59;

centro Pegognaga (Mantova) presso stabilimento Macello cooperativo per la lavorazione delle carni soc. coop. a r.l., strada Chiaviche;

centro di Verona presso stabilimento Ente autonomo magazzini generali di Verona, viale del Lavoro, 1;

centro di Funo Argelato (Bologna) presso stabilimento Frigorifero di Funo S.a.s., via Galleria, 14;

centro di Formigliana (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino S.n.c. Centro carni - Industria alimentari, strada statale Vercelli-Biella;

centro di Castelvetro (Modena) presso stabilimento Inalca - Industria alimentari carni S.p.a., via Belvedere, 23;

centro di Ubersetto di Fiorano (Modena) presso stabilimento Eurofrigo S.n.c. di Guidetti Aronne & C., via Viazza;

centro di Catania presso stabilimento Agro-Fil Soc. coop. a r.l., contrada Passo Martino, strada provinciale 69, km. 15;

centro di Pavia presso stabilimento Magazzini fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, via Venerini, 18;

centro di Cittadelle (Padova) presso stabilimento S.C.I. S.n.c., via Macello, 14;

centro di Modugno (Bari) presso stabilimento ILCA - Zona industriale, viale F. De Blasio;

centro di Faenza (Ravenna) presso stabilimento P.A.C. Soc. coop. a r.l., via S. Silvestro 40/2.

L'apertura di altri centri potrà essere disposta dall'A.I.M.A. su richiesta dell'Associazione italiana allevatori.

L'assuntore organizza e gestisce direttamente a proprio esclusivo rischio i centri di intervento in modo adeguato a soddisfare le esigenze amministrative e tecniche di ricevimento, valutazione, congelamento, rivestimento e conservazione del prodotto acquisito all'intervento, secondo le prescrizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 3.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di acquistare in nome e per conto dell'A.I.M.A. i prodotti che sono oggetto dell'intervento e che gli vengono offerti in vendita presso i centri di intervento alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 4.

Sono oggetto dell'intervento le carni fresche refrigerate, presentate al centro di intervento in quarti compensati provenienti da:

vitelloni 1ª qualità;

vitelloni 2ª qualità,

macellati da non oltre sei giorni, risultanti dal certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che siano stati refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da avere, alla fine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7° C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio. Debbono intendersi oggetto dell'intervento anche le carni bovine fresche o refrigerate, provenienti da altri tipi di animali, per le quali la comunità dovesse stabilire l'apertura dell'intervento permanente.

I quantitativi minimi di ogni partita presentata all'intervento sono determinati per ciascuna categoria di bovini in 20 quintali.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità: i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio a 8 costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a 5 costole detto «pistola» devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo-metacarpo e tarso-metatarso), code, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma, la gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino né raschiamenti o escissioni, né tracce superficiali di sangue, ne ecchimosi o ematomi, né raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodotto altresì deve essere:

proveniente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, numero 805/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 64/433 del 26 giugno 1974, e successive modificazioni, nonché nella legge 29 novembre 1974, n. 1073, e non derivare da animali macellati d'urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50,5 per cento;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione.

Per l'acquisto di carne di animali provenienti da Paesi della Comunità diversi dall'Italia, l'assuntore si atterrà alle norme comunitarie vigenti al riguardo al momento dell'acquisto.

Art. 5.

I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto, fissati nel tempo dalle norme comunitarie, saranno comunicati dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio, stabilendoli secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

classe di qualità 1ª: classi di punteggio attribuibili: 30-29; 28-27; 26-25;

classe di qualità 2ª: classi di punteggio attribuibili: 24-23; 22-21; 20-19.

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna, comprese quelle sanitarie, sono sostenute dal venditore.

L'assuntore, mediante propri esperti, procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini della attribuzione della classe di qualità e del punteggio, previo accertamento della categoria di bovino e del tipo di presentazione, tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti, nonché dei requisiti previsti al precedente art. 4.

L'attribuzione di punteggio viene effettuata raggruppando i pezzi costituenti la partita in ciascuna delle tre classi di punteggio previste per categoria e classe di qualità dei bovini.

Nel caso di acquisto di quarti compensati, il peso complessivo dovrà risultare dalla somma dei pesi parziali rilevati, distintamente per i quarti anteriori e per i quarti posteriori.

Dei risultati della valutazione dovrà darsi atto sotto forma di apposito verbale inserito nella bolletta di acquisto di cui al successivo art. 8.

Se in sede di valutazione dei requisiti del prodotto per la intera partita o anche per parte di essa, è attribuito un punteggio inferiore al minimo previsto per la 1ª classe di qualità, la intera partita o la quota parte di cui è attribuito il punteggio inferiore al predetto minimo è accettata all'intervento come 2ª classe di qualità purché abbia ottenuto un punteggio di almeno 19 trentesimi.

Nel caso di parziale declassificazione si esprime una doppia valutazione come se si trattasse di due partite distinte.

Art. 6.

La classificazione del prodotto offerto all'intervento avviene alla presenza del venditore o di chi per lui esegue la consegna all'intervento.

Nell'ipotesi di divergenze di valutazione fra l'offerente e l'assuntore del servizio, la valutazione stessa è deferita al giudizio di un esperto scelto dall'offerente fra un elenco di almeno tre esperti predisposto dall'A.I.M.A., all'inizio di campagna, per ogni provincia nella quale siano stati aperti centri di intervento, fra i nominativi richiesti e segnalati dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.

L'offerta di vendita all'intervento di carni fresche refrigerate deve essere presentata all'assuntore con atto scritto contenente il riferimento alla presente deliberazione e le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e relativa qualità;

indicazione dello stabilimento di macellazione;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza delle carni offerte, da bovini adulti di origine comunitaria — indicando il Paese di provenienza — conformi alle disposizioni sanitarie, non derivanti da animali macellati d'urgenza, e non macellati da oltre sei giorni.

Art. 8.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore al centro di intervento nel giorno e nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo ed il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo dell'offerta, tra quelli in condizioni di ricevibilità.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è accettato e preso in carico dall'assuntore soltanto se riscontrato rispondente ai requisiti indicati nel precedente art. 4 e ne sia stata effettuata la valutazione ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

Per il prodotto così accertato all'intervento l'assuntore:

a) provvede, in contraddittorio con il venditore, all'apposizione su ogni quarto della partita accettata, di cartellino fissato saldamente e recante, con scrittura inalterabile, le seguenti indicazioni:

1) data della presa in carico;

2) numero della partita e del pezzo corrispondenti a quelli riportati sulla bolletta di acquisto, rilasciata dall'assuntore al conferente il prodotto;

b) emette bolletta di acquisto in sei copie delle quali una viene consegnata al venditore, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'AI.M.A., una viene conservata presso il magazzino frigorifero, una conservata presso il centro di intervento e l'ultima viene trattenuta dall'ente assuntore dietro rilascio di corrispondente fattura con IVA da parte del venditore che ne ha l'obbligo fiscale, oppure emettendo autofattura, con distinta indicazione dell'IVA se il venditore ha dichiarato nell'offerta di vendita di essere esonerato da tale obbligo. Nel caso che il soggetto venditore non sia tenuto all'obbligo di fatturazione ed agli altri adempimenti previsti dal regime IVA ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, tenuto altresì conto delle modifiche apportate allo stesso articolo con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, l'esonero del soggetto venditore dall'obbligo di fatturazione dovrà risultare da dichiarazione in tal senso contenuta nella offerta e da riportarsi dall'assuntore nella bolletta di acquisto.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento in cui è avvenuta la consegna, il magazzino frigorifero di conservazione, il nome e cognome o la ragione sociale e il domicilio del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (numero di partita di appartenenza, categoria di bovini, qualità, quantità numero pezzi e peso), prezzo complessivo corrisposto e data della consegna: nel caso di quarti compensati dovrà essere riportato anche il peso parziale dei quarti anteriori e quello dei quarti posteriori.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovuto e la relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento, non prima di trenta giorni dalla data di conferimento della merce e comunque non oltre novanta giorni dallo stesso.

Art. 9.

Nel corso della campagna l'A.I.M.A. può disporre la sospensione delle operazioni di acquisto in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria.

Art. 10.

Le quantità di prodotto acquistate dall'assuntore in esecuzione dell'incarico sono riammesse sul mercato in base a dispositivi di cessione emessi dall'A.I.M.A. in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria ed alla cui esecuzione provvede l'assuntore secondo le condizioni di resa del prodotto allo acquirente stabilite in tali dispositivi.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto allo acquirente alla prescritta condizione di resa, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Per ogni consegna all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita bolletta di uscita in sei copie delle quali una viene consegnata all'acquirente, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'A.I.M.A., una viene conservata presso il magazzino frigorifero, una conservata presso il centro di intervento e l'ultima viene trattenuta dall'ente assuntore, nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità (numero pezzi e peso) e la qualità ritirata dall'acquirente con l'indicazione della partita o partite di appartenenza.

L'importo dovuto dall'acquirente per prezzo di cessione e relativa I.V.A. è riscosso dall'assuntore, che emette, in nome e per conto dell'A.I.M.A. la relativa fattura. Nella fattura, da emettere conformemente alle disposizioni vigenti in materia di I.V.A. devono risultare: l'acquirente, con l'indicazione del relativo codice fiscale, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità ed il controvalore effettivo di tale quantità, e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo della eventuale differenza dovuta a saldo.

Art. 11.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, e ad annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) a rimettere mensilmente all'A.I.M.A. entro venti giorni dal mese di ricevimento o di emissione, copia delle fatture di cessione ed originale delle fatture di acquisto unitamente ai fogli mensili dei registri delle vendite e degli acquisti e alle relative contabili bancarie di accredito, afferenti a ciascuna operazione di consegna effettuata in adempimento delle disposizioni date dall'A.I.M.A. e dalle disposizioni vigenti C.E.E.;

c) a rimettere all'A.I.M.A., venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., l'elenco clienti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) a conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 12.

L'A.I.M.A. assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione od altra destinazione del prodotto stesso.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 13.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite di prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di carne bovina acquistata nell'esecuzione dell'incarico — in quantità, qualità e valore — fino alla consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, sommosse, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

La responsabilità dell'assuntore, per scondizionamento o perdite di quantità derivati da fatti diversi da quelli indicati nel precedente comma comporta la rifusione all'A.I.M.A., alla data dell'evento dannoso, del valore delle quantità perdute calcolato applicando alle stesse il prezzo di orientamento valido il giorno dell'evento dannoso, moltiplicato per i seguenti coefficienti: quarti anteriori 1,0; quarti posteriori 1,7.

Per le perdite di quantità dovute a calo naturale eccedenti il limite di tolleranza stabilito dalla regolamentazione comunitaria, dette quantità vanno valutate in base al prezzo di orientamento più elevato dell'esercizio, previa applicazione del coefficiente 1,7.

Art. 14.

Presso ogni centro di intervento deve istituire un registro di carico delle quantità entrate per acquisti e un registro di scarico delle quantità uscite per cessioni, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita di prodotto, per quantità (numero pezzi e peso) qualità e numero di partita.

In rapporto alla situazione risultante dai registri di carico e di scarico dei magazzini (nonchè delle fatture ricevute e di quelle emesse) l'assuntore deve:

a) comunicare all'A.I.M.A., al primo giorno lavorativo in ogni settimana per ciascun centro di intervento, il numero delle partite e delle quantità di prodotto acquistate nella settimana precedente e relativo controvalore in base al prezzo di acquisto, nonchè delle quantità assegnate per cessioni e relativo controvalore riscosso, con riepilogo della situazione delle giacenze complessive di magazzini al termine della settimana cui si riferisce la comunicazione;

b) per inviare all'A.I.M.A., entro il 5° giorno lavorativo di ogni mese, una situazione riepilogativa dei movimenti di magazzino verificatisi nel mese precedente e delle giacenze alla fine del mese stesso;

c) porre a disposizione dell'A.I.M.A. ogni altro elemento di natura tecnico-statistico ed amministrativo sull'intervento, ritenuto necessario in connessione con le esigenze della Comunità economica europea o dell'A.I.M.A., stessa. Ove tali prestazioni richiedano oneri straordinari a causa della loro complessità e dell'onere finanziario richiesto, sempre che non siano, connesse o dipendenti da adempimenti cui è già tenuto l'ente assuntore, le parti potranno concordare sulla base di apposita documentazione un rimborso delle spese resesi all'uopo necessarie.

Art. 15.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio ed impartire al medesimo le necessarie e opportune istruzioni affinchè il servizio si svolga nella piena osservanza delle norme dei regolamenti comunitari.

Nel caso di accertata irregolarità od inadempienza nello espletamento del servizio l'A.I.M.A., potrà disporre la revoca dell'incarico.

Art. 16.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti fra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

Roma, addì 14 aprile 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(2411)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio di Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio di Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca) è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati Pescaglia (Lucca) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati Pescaglia (Lucca) è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca) è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2412)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca d'ufficio di registrazione di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 11 marzo 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Reufilina » 10 compresse (categoria) registrata in data 30 ottobre 1957 e 22 ottobre 1959 al n. 6364/A a nome della ditta F.G.L. - Industria farmaceutica italiana ora Istituto chimico terapeutico S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6413/R).

« Novartrobis » 10 supposte da g 1,9 tipo con B/1 (categoria) registrata in data 30 dicembre 1972 al n. 12651/C a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6414/R).

« Urocistina » 20 confetti × g 1 registrata in data 19 ottobre 1960 al n. 9688/A a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde, in Milano. (Decreto di revoca n. 6415/R).

« Jodarsenol » flacone sciroppo da g 140 registrata in data 6 settembre 1945 e 22 agosto 1968 al n. 298 a nome della ditta Officina farmaceutica Tiberina S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6416/R).

« Depurativo dell'eremita » flacone da g 250 e da g 500 di sciroppo registrata in data 17 novembre 1956 e 21 agosto 1957 al n. 11851 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Borgo S. Paolo Farmacia Busatti, in Torino. (Decreto di revoca n. 6417/R).

« Iperfosforo » 12 fiale × cc 1, della serie 12 fiale × cc 2 tipo fortius e della categoria gocce flacone × g 10 registrate ai numeri 818, 818/1 e 818/A, in data 29 gennaio 1954 e 14 maggio 1964 a nome della ditta Neovita S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6418/R).

« Tranquillina » 30 confetti registrata al n. 19273 in data 30 settembre 1961 a nome della ditta Zilliken & C. S.a.s., in Genova. (Decreto di revoca n. 6419/R).

« Sedoxin » 30 confetti da g 0,5 e 30 confetti con acido glutammico da g 0,65 (categoria) registrata in data 25 maggio 1953 e 3 giugno 1954 rispettivamente ai numeri 2351 e 2351/A a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domorezia, in Chiavenna (Sondrio). (Decreto di revoca n. 6420/R).

« Pipergen » fiale, della categoria supposte bambini della serie di categoria supposte × adulti e della categoria compresse registrata in data 30 giugno 1954, 1° marzo 1955 e 10 maggio 1955 rispettivamente ai numeri 9086, 9086/A e 9086/A-1 e 9086/B a nome della ditta Limas, in Milano, ed ora della ditta Brioschi S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6421/R).

« Vicortrin » nelle preparazioni 6 fiale da cc 2 1° grado, 6 fiale da cc 2 2° grado (serie) e 5 supposte da g 2 (categoria) registrata in data 5 agosto 1965 ai numeri 13638, 13638/1 e 13638/A a nome della ditta Confas S.r.l., in Milano, e poi ceduta alla ditta Istituto biochimico Minerva S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6422/R).

« Glifotone » flacone g 250 sciroppo tipo normale, e delle relative categorie flacone g 250 sciroppo tipo normale con B/1, flacone g 250 sciroppo tipo sedativo e flacone g 250 sciroppo tipo sedativo con B/1 registrate in data 19 maggio 1950, 1° giugno 1953 e 2 marzo 1964 ai numeri 3392, 3392/A, 3392/B e 3392/C a nome della ditta Laboratorio Zarri di Vanzini dott. Pietro, in Bologna. (Decreto di revoca n. 6423/R).

« Fotoclorina » 10 fiale ml 1 1° grado e della relativa serie 10 fiale × ml 2 2° grado e della categoria flacone g 175 sciroppo, registrate in data 2 aprile 1952 e 8 febbraio 1975 ai numeri 6151, 6151/1 e 6151/A a nome della ditta S.I.T. - Laboratorio farmaceutico S.p.a., in Mede (Pavia). (Decreto di revoca n. 6424/R).

« Tecaf » 1 flacone mg 500 + 1 fiala solvente ml 3 e delle relative serie e categorie 1 flacone × mg 250 + 1 fiala solvente ml 3, 8 capsule e 1 flacone g 60 di sospensione uso orale, registrate in data 12 maggio 1961, 25 agosto 1961 e 1° marzo 1971 ai n.ri 18799, 18799/1, 18799/A e 18799/B a nome della ditta La Farmochimica Italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6425/R).

« Orochol » 25 confetti e la relativa categoria flacone g 200 sciroppo 20 e 30 flaconcini sciroppo con tappo serbatoio registrata in data 24 marzo 1961, 17 agosto 1961 e 27 dicembre 1967 rispettivamente ai numeri 18734 e 18734/A a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.a.s., in Torino. (Decreto di revoca n. 6426/R).

« Clorociclin » iniettabile mg 250, della relativa serie da mg 500, della categoria capsule e della categoria sospensione orale, registrata in data 30 settembre 1961, 30 marzo 1962, e 24 giugno 1970 rispettivamente ai numeri 12995, 12995/1, 12995/A e 12995/B a nome della ditta Panthox & Burck - Istituto biochimico italo-svizzero S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6427/R).

« Calcium - H » nella categoria con efedrina 10 fiale × ml 2, 5 fiale × ml 5 e 5 fiale × ml 10 registrata al n. 1984/A in data 16 luglio 1951 a nome della ditta Medici Domus S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 6428/R).

« Lipocanfol » nella categoria tipo « AD/2 vitaminico » 10 fiale × ml 2 per adulti e nella serie di categoria tipo « AD/2 vitaminico » 10 fiale × ml 1 per bambini, registrate in data 20 maggio 1950 e 30 marzo 1976 ai numeri 3388/A e 3388/A-1 a nome della ditta S.I.T. - Laboratorio farmaceutico S.p.a., in Mede (Pavia). (Decreto di revoca n. 6429/R).

« Panvigor » flacone da 20 tavolette registrata in data 15 luglio 1949 e 30 ottobre 1973 al n. 2183 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico reggiano LA.FA.RE. S.n.c., in Ercolano (Napoli). (Decreto di revoca n. 6430/R).

« Fitoglutammin » 40 compresse, della categoria 36 compresse tipo sedativo e della categoria sciroppo × g 300 per adulti, registrate in data 11 novembre 1967 ai numeri 2342, 2342/A e 2342/B a nome della ditta Ifisa S.p.a. Istituto fitoterapico italiano, in Pisa. (Decreto di revoca n. 6431/R).

« Exacortisym forte » 3 fiale liofilizzate + 3 fiale × 3 cc di solvente e della relativa serie tipo normale 6 fiale liofilizzate + 6 fiale da 3 cc di solvente registrate in data 7 luglio 1961, 14 novembre 1961, 10 settembre 1962 ai numeri 18860 e 18860/1 a nome della ditta Cifa farmaceutici S.p.a. di Torino. (Decreto di revoca n. 6432/R).

« Asmocrinolo » 6 fiale × cc 2 registrata in data 17 aprile 1945 al n. 99 a nome della ditta Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., in Pomezia (Roma). (Decreto di revoca n. 6433/R).

« Cortofen » tubo pomata da g 5, della relativa serie forte tubi da g 15-20 e 30, della categoria pomata al catrame tubo da g 5 e della serie forte pomata al catrame tubi da g 15-20 e 30 registrate ai numeri 11148, 11148/1, 11148/A e 11148/A-1 in data 12 maggio 1956, 13 marzo 1957, 1° marzo 1971 e 5 aprile 1972 a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.r.l. in Monteriggioni (Siena). (Decreto di revoca n. 6434/R).

« Novogastrina » 8 flaconcini da ml 10 registrata al n. 4592 in data 3 marzo 1951 a nome della ditta Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano S.a.s., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6435/R).

« Calcio B/6 Sossi » nella categoria sciroppo flacone × cc 150 registrata al n. 5109/A in data 26 maggio 1954 e 30 novembre 1967 a nome della ditta Bios-Biochimici Sossi S.p.a., in Pisa e poi ceduta alla ditta Chemical Laboratory Libra S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6436/R).

« Mentalormon » 10 fiale × ml 1 e delle categorie 10 supposte, 10 fiale × ml 1 tipo « F », 10 supposte tipo « F », 10 fiale × ml 1 tipo « M », 10 supposte tipo « M » e 24 confetti registrate in data 9 febbraio 1954, 8 settembre 1954, 29 ottobre 1955, 2 novembre 1957 e 10 agosto 1973 ai numeri 8604, 8604/A, 8604/B, 8604/C, 8604/D, 8604/E e 8604/F a nome della ditta S.I.T. - Laboratorio farmaceutico S.p.a., in Mede (Pavia). (Decreto di revoca n. 6437/R).

« Eudigestin » con Boldo sciroppo nella confezione flacone × ml 150 registrata in data 23 novembre 1973 al n. 13186 a nome della ditta Kelemata S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6438/R).

« Cafciclina » compresse, nella confezione da 10 compresse registrata al n. 13501 in data 20 gennaio 1967 a nome della ditta Farber-Ref S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6439/R).

« Antinevritico BB » 5 supposte (categoria) registrata in data 20 giugno 1961 al n. 10200/A a nome della ditta Sierochimica S.r.l., in Trezzano sul Naviglio (Milano). (Decreto di revoca n. 6440/R).

« Seniorpan » nella confezione 30 confetti, registrata in data 31 dicembre 1973 al n. 9358 a nome della ditta Sir - Laboratori chimico biologici S.p.a. ora Farmades S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6441/R).

« Vertigex » nella confezione da 10 gelosupposte, registrata in data 21 febbraio 1970 e 3 luglio 1973 al n. 21677/A a nome della ditta Sir - Laboratori chimico biologici ora Farmades S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6442/R).

« Placovit » fiale, registrata in data 1° settembre 1954 e 21 febbraio 1970 al n. 9234 a nome della ditta Rorer Italiana S.p.a., in S. Fruttuoso di Monza (Milano). (Decreto di revoca n. 6443/R).

« Biostimoline Berna » fiale da ml 2, nelle confezioni da 12 e 100 fiale, registrata in data 29 maggio 1953 e 27 marzo 1970 al n. 7748 a nome della ditta estera Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero - Berna (Svizzera) rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., in Como. (Decreto di revoca n. 6444/R).

« Adisterina » nella categoria fiale tipo forte nella confezione 5 fiale × cc 2 e fiale « tipo 350 » nella confezione 3 fiale × cc. 1, registrata al n. 1128/A in data 12 aprile 1951 e 7 settembre 1966 a nome della ditta Amelix Istituto farmaco biochimico toscano di Ciani Libero e C. S.a.s. in Firenze (Decreto di revoca n. 6445/R).

« Progestolo » nella categoria 5 supposte registrata al numero 1948/A in data 13 marzo 1972 a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a, in. Cremona. (Decreto di revoca n. 6446/R).

« Epafosfil B/12 » flacone sciroppo × cc 250 registrata al n. 4705 in data 7 marzo 1958 a nome della ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia in Roma. (Decreto di revoca n. 6447/R).

« Pericardio Marchesi » 20 confetti e della categoria soluzione gocce flacone × cc 20 registrata ai numeri 15043 e 15043/A in data 13 aprile 1959 a nome della ditta C.B. - Laboratorio di cheratinizzazione dott. M. Marchesi, in Milano e acquistata successivamente dalla ditta prodotti Beolet, in Liscate (Milano (Decreto di revoca n. 6448/R).

« Kaleton Vitaminic » sciroppo destinata esclusivamente all'esportazione, autorizzata in data 12 gennaio 1960 a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina, in Viareggio (Lucca). (Decreto di revoca n. 6449/R).

« Insoral Valeas » 20 compresse da g 0,50 registrata al n. 12114 in data 5 gennaio 1957 e 5 agosto 1980 a nome della ditta Vales S.p.a. - Industria chimica e farmaceutica, in Milano. (Decreto di revoca n. 6450/R).

« Leucogin per irrigazioni » flacone × cc 50 registrata al n. 10052 in data 1° giugno 1955 a nome della ditta Giovanni Ogna e figli S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6451/R).

« Lactacyd » nelle preparazioni g 40 di pomata normale, g 40 di pomata tipo « 2 » (categoria) e g 180 di liquido (categoria), registrata in data 23 gennaio 1975 rispettivamente ai numeri 13283, 13283/A e 13283/B a nome della ditta Midy S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6452/R).

« Otormon F » 10 supposte e « Otormon M » 10 supposte, categorie della specialità medicinale denominata « Otormon » registrate ai numeri 13293/D e 13293/E in data 7 novembre 1958 e 2 marzo 1959 a nome della ditta Sir - Laboratori chimico biologici ora Farmades, in Roma (Decreto di revoca n. 6453/R)

« Asma Frenon Istifar » flacone gocce × ml 20 registrata in data 30 maggio 1968 al n. 10649 a nome della ditta Siti - Società industriale terapeutica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6454/R).

« Asmolimas Alfa » nelle preparazioni 5 fiale × cc 1, 1° grado e 5 fiale da cc 1 2° grado (serie) registrata in data 20 ottobre 1956 ai numeri 11633 e 11633/1 a nome della ditta Limas S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6455/R).

« Iperphos » 6 fiale liofilizzate da mg 50 + 6 fiale solventi da ml 1 registrata in data 27 dicembre 1966 al n. 18076 a nome della ditta Kalopharma S.p.a., in Settimo Milanese (Milano). (Decreto di revoca n. 6456/R).

« Broncosteril » flacone sciroppo da g 180 registrata in data 26 febbraio 1957 al n. 12281 a nome della ditta Mael's - Laboratorio chimico farmaceutico, in Busto Arsizio (Varese). (Decreto di revoca n. 6457/R).

« Pasta Astier » nelle preparazioni g 50 di pomata tipo « A » e g 50 di pomata tipo « N » (categoria) registrata in data 3 luglio 1967 ai numeri 6178 e 6178/A a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6458/R).

« Ossiurene » 15 confetti da mg 200, 30 confetti da mg 200 e 30 confetti da mg 50 (serie) registrata in data 21 luglio 1974 ai numeri 17444 e 17444/1 a nome della ditta Asma - Ascaridolo Mancini S.a.s., in Barberino di Mugello (Firenze). (Decreto di revoca n. 6459/R).

« Pas Morgan » flacone gocce da ml 20 (categoria) registrata in data 25 gennaio 1950 e 2 maggio 1964 al n. 2899/A a nome della ditta Morgan, in Torino. (Decreto di revoca n. 6460/R).

« Neurinase » flacone g 100 di sciroppo e 22 compresse da g 0,38 (categoria) registrata in data 28 febbraio 1958 ai numeri 13423 e 13423/A a nome della ditta Laboratories Genevrier di Neully sur Seine Paris (Francia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta Carlo Giongo S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6461/R).

« Euretin » 6 fiale da ml 2 al 100% e 5 fiale da ml 5 al 20% uso esterno (categoria) registrate ai numeri 5487/1 e 5487/A in data 8 marzo 1958, 9 giugno 1954, 8 ottobre 1963 e 6 giugno 1966 a nome della ditta Rorer Italiana S.p.a., in S. Fruttuoso di Monza (Milano). (Decreto di revoca n. 6462/R).

« Sedazina » 25 compresse registrata in data 29 aprile 1957 al n. 10586 a nome della ditta Jacopo Monico - Laboratorio chimico biologico S.r.l., in Mestre (Venezia). Decreto di revoca n. 6463/R).

« Porfirillina » 40 compresse registrata in data 5 marzo 1959 al n. 14834 a nome della ditta I.P.F.I. - Industria prodotti farmaceutici italiani, in Milano. (Decreto di revoca n. 6464/R).

« Coazimol » 2 fiale da ml 5 registrata al n. 5 in data 2 marzo 1943 e 2 febbraio 1955 a nome della ditta Bruschettini S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 6465/R).

« Bronchocilline diidrostreptomicina » flacone da 500.000 U. + g 0,50 registrata in data 20 marzo 1962 al n. 9322 a nome della ditta Laboratorio Roger Bellon S.p.a., in Sesto S. Giovanni (Milano). (Decreto di revoca n. 6466/R).

« Cogitan » 20 confetti registrata in data 15 ottobre 1972 al n. 22364 a nome della ditta Obi S.p.a., per l'Industria farmaceutica, in Sesto S. Giovanni (Milano). (Decreto di revoca numero 6467/R).

« Ormossilasi » iniettabile uso pediatrico 5 fiale × cc 2 liofilizzate + 5 fiale × cc 1 solvente e della relativa serie per adulti 5 fiale × cc 5 liofilizzate + 5 fiale × cc 3 di solvente registrata in data 7 settembre 1960 ai numeri 17763 e 17763/1 a nome della ditta Ellea S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca numero 6468/R).

« Vit Emina B/12 » nella categoria flacone sciroppo g 150 e nella serie di categoria 5 fiale da ml 2 registrata in data 16 maggio 1973 ai numeri 4899/B e 4899/C-1 a nome della ditta LA.FA.RE. - Laboratorio farmaceutico reggiano, in Ercolano (Napoli). (Decreto di revoca n. 6469/R).

« Tricardill » flacone gocce × 15 cc, della categoria « Tricardil S » 6 fiale da 1 cc e della categoria « Tricardil C » 4 fiale da 2 cc registrate in data 27 novembre 1956 e 11 dicembre 1957 ai numeri 11893, 11893/A e 11893/B a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ricci e C., in Bologna. (Decreto di revoca n. 6470/R).

« Corticosterone » nella serie 4 supposte mg 10 e nella categoria 4 fiale mg 10 registrata in data 7 febbraio 1951, 30 giugno 1954, 25 luglio 1956, 2 novembre 1974 ai numeri 4508/1 e 4508/A a nome della ditta Mitim farmaceutici del dott. Aurora Gian Grasso S.n.c., in Nichelino (Torino). (Decreto di revoca n. 6471/R).

« Sinciclyn » 8 capsule registrata al n. 14992 in data 21 novembre 1972 a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.r.l., in Monteriggioni (Siena). (Decreto di revoca n. 6472/R).

Con decreti ministeriali 21 marzo 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Procto Athanal » nella confezione 10 supposte registrata al n. 7250 in data 11 novembre 1952 a nome della ditta Marxer S.p.a., in Lorenzè d'Ivrea (Torino). (Decreto di revoca n. 6473/R).

« Proterciclina » nelle preparazioni flacone iniettabile da mg 300 + fiala solvente da ml 3, flacone iniettabile da mg 150 + fiala solvente da ml 2 (serie), flacone iniettabile per uso endovenoso da mg 600 + fiala solvente da 10 ml (categoria) ed 8 e 16 capsule da mg 250 (categoria) registrata in data 16 giugno 1962, 26 settembre 1969 ai numeri 19444, 19444/1, 19444/A e 19444/B a nome della ditta Proter S.p.a., in Opera (Milano). (Decreto di revoca n. 6474/R).

« Miramid » 25 compresse registrata in data 9 maggio 1959 al n. 15116 a nome della ditta Uni-Farma S.p.a. - Unione farmacologica, in Milano. (Decreto di revoca n. 6475/R).

« Max R.R. » nella confezione 40 compresse da g 0,50 e della categoria flacone sciroppo da g 380 con destrosio registrata in data 3 giugno 1949, 5 settembre 1959 ai numeri 1931, 1931/A a nome della ditta Ragionieri R.R. S.p.a., in Sesto Fiorentino (Firenze). (Decreto di revoca n. 6476/R).

« Corticosurrene » tipo normale 5 fiale liofilizzato + 5 fiale solvente da ml 1,5 e della serie Corticosurrene forte 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente registrate ai numeri 8924 e 8924/1 in data 3 novembre 1977 a nome della ditta Vita farmaceutici (già Vita Delagrange), in Torino. (Decreto di revoca n. 6477/R).

« Ormocortina » nella categoria 5 fiale × cc 2 × 6 U.C. e nella serie di categoria 3 fiale × 5 cc × 15 U.C. registrata ai numeri 6660/A e 6660/A-1 in data 18 giugno 1952 e 20 febbraio 1965 a nome della ditta Istituto biochimico ligure, in Genova, e successivamente ceduta alla ditta Industria chimica biologica I.C.B. S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 6478/R).

« Inical » 50 compresse per uso veterinario registrata al n. 16043 in data 5 dicembre 1970 a nome della ditta Istituto farmaco virgiliano S.p.a., in Mantova. (Decreto di revoca numero 6479/R).

« Pulmoclupina » 6 fiale × cc 2 e della serie di categoria per bambini 6 fiale × cc 1, registrata in data 1° dicembre 1959, rispettivamente ai numeri 14044/B e 14044/B-1 a nome della ditta Laboratorio farmacobiologico Crosara, in Roma. (Decreto di revoca n. 6480/R).

« Demecaf » nelle preparazioni 16 capsule, flacone di granulare × 60 ml di sospensione estemporanea (categoria) e flacone 10 ml gocce uso orale (categoria) registrata in data 15 aprile 1964, 13 settembre 1968 e 12 marzo 1970 ai numeri 20318, 20318/A e 20318/B a nome della ditta Pierrel S.p.a., in Napoli. (Decreto di revoca n. 6481/R).

«Fitofosfan» 40 compresse, registrata in data 20 luglio 1957 al n. 12768 a nome della ditta Chimit - Industria chimico terapica torinese, in Torino. (Decreto di revoca n. 6482/R).

«Initenat. *B* complex» flacone iniettabile registrata in data 28 maggio 1966, 30 ottobre 1973 e 29 luglio 1977 al n. 14679 a nome della ditta Ital Suisse Co. S.a.s. (già della ditta Biofarmacoterapico S.p.a.), in Casarile (Milano). (Decreto di revoca n. 6483/R).

«Alymycin» 10 candelette uso veterinario registrata in data 21 febbraio 1970 al n. 21420 a nome della ditta Bayer Italia S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6484/R).

«Asmatonal» nella confezione 40 confetti e della relativa categoria 10 supposte × g 2 registrata in data 31 marzo 1958 ai numeri 13751 e 13751/*A* a nome della ditta Ellea, in Milano. (Decreto di revoca n. 6485/R).

«Asmazina» 30 confetti, registrata in data 18 settembre 1961 al n. 16133 a nome della ditta Biocorfa, in Milano. (Decreto di revoca n. 6486/R).

«Theryl» nelle confezioni 2, 10 e 40 compresse registrata in data 23 novembre 1953 al n. 8363 a nome della ditta estera Church Chemical Co. di Cleveland - Ohio (Usa), rappresentata in Italia dalla Cifarm - Compagnia internazionale farmaceutica, in Roma (Decreto di revoca n. 6487/R).

«Valero istogeno» scatola 20 fiale × 1,3 cc registrata in data 14 giugno 1962 al n. 5869 a nome della ditta dott.ssa Lucia Caiezza, in Bareggio (Milano). (Decreto di revoca n. 6488/R).

«Fatrociclina» uso veterinario nella confezione 40 cc con catetere, della relativa categoria 3 boli uso orale, 12 schizzetti × ml 10 (categoria) e 12 schizzetti × ml 10 tipo «A» (serie di categoria) registrate in data 22 settembre 1960, 13 dicembre 1960 e 13 febbraio 1967 ai numeri 16985, 16985/B, 16985/C e 16985/C-1 a nome della ditta Fatro S.p.a. - Laboratori biochimico-farmaceutici, in Ozzano-Emilia (Bologna). (Decreto di revoca n. 6489/R).

«Kanapant» nella confezione 1 fiala liofilizzata + fiala solvente × cc 2 registrata al n. 17898 in data 3 novembre 1961 a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6490/R).

«Vitafosfor» nella confezione flacone sciroppo × cc 125 e della categoria 25 confetti registrate in data 13 agosto 1958 e 16 maggio 1959 ai numeri 14164 e 14164/A a nome della ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia, in Roma. (Decreto di revoca n. 6491/R).

«Bial-Deca» granulare tubo da g 60 registrata in data 29 novembre 1956 al n. 11805 a nome della ditta Laboratorio chimico Deca dott. Capuani, in Milano. (Decreto di revoca n. 6492/R).

«Prostatyron-*A*» nella confezione 12 supposte, nella categoria «Prostatyron-*B*» 12 supposte e nella categoria «Prostatyron-C» 12 supposte registrate ai numeri 12200, 12200/A e 12200/B in data 4 marzo 1957, 23 gennaio 1960, 27 maggio 1960 e 19 luglio 1960 a nome della ditta Istituto Candioli S.p.a., Profilattico e farmaceutico, in Beinasco (Torino). (Decreto di revoca n. 6493/R).

«Cerebropirina» nelle preparazioni 30 confetti da mg 100 e g 200 di sciroppo (categoria) registrate in data 1° marzo 1971 ai numeri 22124 e 22124/A a nome della ditta Chemil chemioterapici Milano S.n.c., in Novate Milanese (Milano). (Decreto di revoca n. 6494/R).

(2371)

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

Decreti ministeriali 12 marzo 1981:

Akar 338: Ciba Geigy S.p.a., in Origgio (Varese);
Akar 2410: Ciba Geigy S.p.a., in Origgio (Varese).

(2204)

MINISTERO DEL TESORO

Decima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centocinque serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il successivo giorno 12 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima estrazione di quindici serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2409)

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Si rende noto che il giorno 9 maggio 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle cinquantadue serie degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972/1983, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Il successivo giorno 11 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2410)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto riguardante concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 288, è stata disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 5 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro n. 13 Difesa, foglio n. 134 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1979, dispensa 40, pagine 1670-1671 è rettificato nella parte della motivazione relativa al conferimento della medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana in favore del comune di Cividale del Friuli, come segue:

da: «Accogliendo l'appello del C.L.N.A.I. che, il 14 giugno 1944, invitava gli italiani a passare decisamente all'azione, le brigate partigiane operanti tra il Natisone e il Torre, costituirono la zona libera orientale del Friuli, comprendente i sei comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Nimis, Taipana, nonchè frazioni di Povoleto e di Tarcento. (*Omissis*)».

a: «Accogliendo l'appello del C.L.N.A.I. che, il 14 giugno 1944, invitava gli italiani a passare decisamente all'azione, le brigate partigiane operanti tra il Natisone e il Torre, costituirono la zona libera orientale del Friuli, comprendente i sei comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Nimis, Taipana, Torreano, nonchè frazioni di Povoletto e di Tarcento. (*Omissis*)».

(2327)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattordici posti di perito tecnico nel ruolo di concetto.

Si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni n. 10 del mese di ottobre 1980 del Ministero degli affari esteri è stato pubblicato, in data 15 novembre 1980, il decreto ministeriale 18 agosto 1980, n. 3121, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quattordici posti di perito tecnico in prova nel ruolo di concetto, indetto con decreto ministerale 10 novembre 1978, n. 4324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 24 marzo 1979.

(2234)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novanta posti di coadiutore nella carriera esecutiva.

Si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni n. 12 del mese di dicembre 1980 del Ministero degli affari esteri è stato pubblicato, in data 15 gennaio 1981, il decreto ministeriale 9 settembre 1980, n. 3683, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a novanta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1978, n. 4396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979.

(2232)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cancelliere nella carriera di concetto.

Si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni n. 12 del mese di dicembre 1980 del Ministero degli affari esteri è stato pubblicato, in data 15 gennaio 1981, il decreto ministeriale 5 settembre 1980, n. 4036, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto, indetto con i decreti ministeriali 10 novembre 1977, n. 3950, e 10 maggio 1979, n. 1629, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1979.

(2233)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di esperto aggiunto nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica.

Si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni n. 10 del mese di ottobre 1980 del Ministero degli affari esteri è stato pubblicato, in data 15 novembre 1980, il decreto ministeriale 20 aprile 1980, n. 2542, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a sei posti di esperto aggiunto nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1978, n. 2845, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979.

(2231)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1981, n. **15**.

Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Linee di trasporto a fune

Agli effetti della presente legge, sono da considerarsi linee di trasporto pubblico di persone con impianti a fune quelle realizzate mediante sistemi che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

Art. 2.

Concessione

La costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico di cui al precedente articolo sono soggetti a concessione regionale, secondo le disposizioni della presente legge.

Al rilascio della concessione regionale provvede, su domanda, la giunta regionale, sentito il parere dell'apposita commissione di cui al successivo art. 4, nonché il parere tecnico espresso da un ingegnere, con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, alle dipendenze della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali e che sia abilitato alla professione.

La documentazione da allegare alla domanda viene indicata dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 3.

Prelazioni

Nel rilascio delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, avranno titolo di prelazione nell'ordine:

a) gli enti pubblici locali o loro consorzi;

b) le imprese a partecipazione pubblica;

c) le società cooperative i cui soci partecipino direttamente all'attività aziendale.

Avranno inoltre titolo di prelazione i concessionari di linee nei riguardi di domande di concessione di nuovi impianti potenzialmente concorrenti ovvero complementari.

Sono considerate potenzialmente concorrenti le linee di trasporto a fune che presentino analogia di finalità od abbiano medesime fonti di traffico.

Sono potenzialmente complementari quelle linee che si collegano con altre già concesse, realizzando fra di loro o congiuntamente ad altri impianti un sistema di linee.

Le domande di concessione di linee potenzialmente concorrenti con altre già assentite vanno comunicate, a cura della amministrazione regionale, ai concessionari delle linee interessate; questi ultimi possono presentare osservazioni, proposte o domanda di concessione entro trenta giorni dalla data in cui saranno messi a loro disposizione, per visione, gli atti allegati alle domande.

Con le medesime modalità si procede nei confronti delle domande di concessione di impianti concorrenti ovvero complementari rispetto ad altri per i quali sia pendente domanda di concessione.

Art. 4.

Commissione regionale impianti a fune

Presso la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, è istituita la commissione regionale impianti a fune, quale organo consultivo della amministrazione regionale per il settore dei trasporti a fune in servizio pubblico.

La commissione è composta da:

1) il direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, in veste di presidente;

2) il direttore del servizio trasporti e traffici in veste di vicepresidente;

3) un funzionario della direzione regionale della pianificazione e bilancio;

4) un funzionario della direzione regionale delle foreste;

5) un funzionario della direzione regionale del turismo e commercio;

6) un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, della direzione della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

La commissione è integrata inoltre da:

a) il presidente del bacino di traffico competente per territorio;

b) il presidente dell'azienda autonoma del turismo, ove esista;

c) il sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'impianto;

d) un funzionario del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora siano in discussione impianti prototipi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

I membri di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) possono farsi rappresentare da un loro delegato, ed hanno diritto di voto per gli argomenti di rispettiva competenza.

Ai lavori possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, senza diritto di voto, funzionari dell'amministrazione regionale, nonchè, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici ed esperti nel settore.

Funge da segretario un funzionario della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

Art. 5.

Attribuzioni della commissione

La commissione regionale impianti a fune esprime parere:

a) in materia di programmazione degli impianti a fune e delle iniziative che l'amministrazione regionale ed altri enti pubblici intendono promuovere nel settore delle linee a fune di cui all'art. 1;

b) sul rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni regionali alla costruzione ed all'esercizio degli impianti, pronunciandosi in caso di nuovi impianti sull'ammissibilità dell'iniziativa sotto l'aspetto economico, giuridico ed amministrativo;

c) sull'adozione e modifica delle tariffe di esercizio, nonché sui massimali assicurativi;

d) su quant'altro venga richiesto dal suo presidente.

Il parere, di cui al precedente comma, lettera *b*), viene espresso nel termine fissato dal regolamento di esecuzione della presente legge.

La commissione può, infine, porre allo studio problemi attinenti al settore degli impianti a fune ed avanzare proposte in merito.

Art. 6.

Autorizzazioni preliminari

Il richiedente la concessione per una linea di trasporto a fune, può ottenere l'autorizzazione, da richiedersi al direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, ad introdursi su fondi altrui, quando abbia la necessità di compiervi rilevazioni o eseguire altre operazioni preliminari alla progettazione. L'atto di autorizzazione regionale deve contenere l'indicazione delle persone autorizzate all'accesso.

A istanza e spese del richiedente, il sindaco notifica ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto l'avvenuta autorizzazione, fissando il tempo ed i modi dell'accesso.

Il risarcimento degli eventuali danni arrecati ai fondi nel corso delle operazioni di cui sopra è a carico di chi le ha promosse.

Art. 7.

Rilascio della concessione

L'atto di concessione fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea ed approva il disciplinare di concessione.

La durata della concessione per i diversi tipi di impianto è fissata dal regolamento di esecuzione della presente legge e deve essere compresa fra un minimo di dieci anni ed un massimo di trenta anni a seconda del tipo di impianto.

Art. 8.

Modifica della concessione

Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause di interesse pubblico, su iniziativa della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, la concessione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali alla linea.

In tale caso si segue la procedura per il rilascio della concessione.

Art. 9.

Revoca della concessione

Le concessioni possono essere revocate dall'organo concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse.

In caso di revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, spetta al concessionario un indennizzo per il danno emergente dall'anticipata risoluzione della concessione, calcolato secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione della presente legge e sulla base di una perizia predisposta dalla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

L'onere dell'indennizzo è a carico del soggetto titolare dell'interesse pubblico perseguito.

Nessuna indennità spetta nel caso di revoca richiesta dal concessionario.

Art. 10.

Decadenza e sospensione della concessione

La decadenza della concessione è pronunciata dall'organo concedente quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni dell'amministrazione regionale o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione stessa o da norme contenute in leggi o in regolamenti.

In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della concessione quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni ed obblighi previsti al precedente comma.

La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto ad indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Art. 11.

Rinnovo della concessione

Non oltre un anno prima della scadenza della concessione, il concessionario potrà richiedere il rinnovo della stessa.

La relativa domanda dovrà essere presentata all'amministrazione regionale e dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto e sulle eventuali modificazioni dello stesso che si intendono effettuare.

Per il rinnovo della concessione si segue la procedura per il rilascio, senza tener conto di eventuali domande concorrenti.

Art. 12.

Pubblicità degli atti

Gli atti di concessione nonchè quelli previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11 sono comunicati al comune e alla azienda autonoma del turismo, eventualmente esistente, competenti per territorio.

Il comune è tenuto all'esposizione degli atti medesimi all'albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 13.

Cessazione della concessione

In ogni caso di cessazione definitiva della concessione, la Regione può obbligare il concessionario alla restituzione il pristino parziale o totale dell'ambiente naturale, compresa la demolizione di opere, e l'asporto dei materiali di risulta.

In caso di inadempienza la Regione può provvedere d'ufficio ponendo le spese a carico del concessionario.

Art. 14.

Approvazione ed attuazione del progetto

Entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, il concessionario deve, qualora non l'abbia già fatto in sede di presentazione della domanda, presentare per l'approvazione alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, il progetto esecutivo degli impianti che realizzano la linea, redatti in conformità alle norme tecniche in vigore.

Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato quando trattasi di prototipi.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'atto di concessione, è vietato l'inizio dei lavori, a pena di decadenza della concessione stessa, prima dell'approvazione del progetto.

In sede di approvazione, oltre alla verifica della osservanza delle norme tecniche di sicurezza in vigore, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve contenere inoltre la fissazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle eventuali espropriazioni.

Alla predetta direzione regionale spetta la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, la quale non solleva il progettista, l'esecutore e il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni.

Il provvedimento di approvazione decade se, entro i termini stabiliti per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni, il concessionario non dimostri di essere in possesso della concessione comunale di costruzione.

Art. 15.

Autorizzazione all'esercizio

In conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nessuna linea di trasporto a fune può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e attività emporiali.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perchè il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite.

Salve le competenze statali sugli impianti prototipi, le verifiche e prove funzionali di cui al precedente comma vengono eseguite su incarico del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, da un ingegnere con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, alle dipendenze della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, che sia abilitato alla professione.

Resta nella facoltà dell'organo che nomina il predetto funzionario di aggregarvi, qualora trattisi di opere particolarmente complesse, uno o più tecnici esperti nel settore.

Gli oneri delle verifiche e prove funzionali sono a carico del concessionario.

Nulla è innovato circa il collaudo delle opere realizzate con contributi finanziari pubblici.

Art. 16.

Operazioni di verifiche e prove funzionali

Ferme restando le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di prototipi di impianti o loro componenti, per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali, di cui al precedente art. 15, gli incaricati accertano se sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa in materia, effettuando le operazioni indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Le operazioni di cui al precedente articolo devono svolgersi in contraddittorio con il direttore dei lavori in rappresentanza del concessionario, nonchè con l'esecutore ed alla presenza del tecnico abilitato a norma delle vigenti disposizioni e designato dal concessionario per l'assistenza durante l'esercizio. I relativi verbali sono sottoscritti da tutti i partecipanti.

A conclusione delle verifiche e prove funzionali viene redatta la relazione col certificato contenente le conclusioni e le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare prima dell'apertura della linea al pubblico servizio, ovvero entro un termine stabilito; vengono inoltre indicate eventuali prescrizioni cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

Art. 17.

Espropriazione per pubblica utilità

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle aree individuate dal progetto come necessarie alla funzionalità degli impianti, comprese quelle relative agli accessi ed ai parcheggi, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Per le aree interessate da manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonchè per quelle relative agli accessi ed ai parcheggi, l'espropriazione riguarda la proprietà superficiaria mediante la costruzione coattiva di un diritto di superficie.

Per le aree interessate da impianti aerei l'espropriazione riguarda l'imposizione delle seguenti servitù:

a) servitù di passaggio aereo delle funi e dei conduttori elettrici;

b) servitù di elettrodotto;

c) servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita se facente parte di un sistema di impianti.

La servitù di cui alla precedente lettera *a*) consiste nel diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno; nel diritto di transito aereo con veicoli su fune; nel diritto di fare accedere in qualunque punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè il personale di sorveglianza, ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse.

La servitù di cui alla precedente lettera *b*) consiste nel diritto di effettuare l'allacciamento alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica.

Allo scadere della concessione il proprietario del fondo ha diritto alla riduzione in pristino a spese del concessionario, salvo il rinnovo della concessione, nel qual caso il diritto di superficie e/o le servitù, sono automaticamente prorogati fino alla nuova scadenza.

Art. 18.

Regolamento di esercizio

Il servizio deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione e nel regolamento d'esercizio, da redigersi, per ciascun impianto, secondo quanto previsto dalle norme statali in materia e da approvarsi dalla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Le tariffe per l'uso da parte del pubblico degli impianti devono essere preventivamente approvati dal direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, su parere della commissione di cui all'art. 4.

Art. 19.

Garanzia assicurativa

Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere assicurato contro gli infortuni ed i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi ed alle loro cose, nonché alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell'espletamento delle proprie mansioni.

I massimali assicurativi saranno stabiliti con provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 4.

Art. 20.

Abilitazione del personale

I concessionari devono adibire alla conduzione degli impianti, in via esclusiva, personale idoneo e abilitato in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Ai fini del miglioramento del livello di capacità professionale e della preparazione per il conseguimento delle abilitazioni, l'amministrazione regionale può promuovere corsi di aggiornamento e addestramento del personale adibito o da adibirsi ai vari tipi di impianti.

Art. 21.
Effetti postali e statistica

Su richiesta dell'Amministrazione delle poste e telegrafi dello Stato, nei modi previsti al secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, il concessionario del servizio ha l'obbligo di trasportare gli effetti postali.

Su richiesta della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali è altresì tenuto a fornire i dati statistici relativi al servizio.

Art. 22.
Sorveglianza tecnica dell'impianto

La sorveglianza sull'impianto spetta alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, la quale dispone in qualsiasi momento ispezioni e verifiche per controllarne l'efficienza tecnica e la sicurezza d'esercizio e può imporre prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.

L'amministrazione regionale è autorizzata a conferire, anche in via continuativa, incarichi a enti e istituti specializzati nonché a tecnici ed esperti nel settore per la effettuazione di verifiche tecniche sull'efficienza e sicurezza degli impianti o loro componenti.

Il concessionario è tenuto a versare una quota annua per le spese di sorveglianza nelle misure e nei modi indicati nel regolamento di esecuzione.

Art. 23.
Sospensione dell'esercizio

In presenza di fatti o situazioni che possano eventualmente pregiudicare la sicurezza dell'impianto, l'organo concedente può, con atto motivato, disporre la sospensione dell'esercizio, fino alla eliminazione degli inconvenienti.

Ripristinate le condizioni di sicurezza, la riapertura dell'impianto al pubblico esercizio ha luogo previo nulla-osta dell'organo di cui al precedente comma, dopo l'avvenuta revoca della sospensione dell'esercizio.

Art. 24.
Vigilanza amministrativa

La vigilanza, ai fini dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione o dalle norme contenute in legge o in regolamenti, è esercitata in via generale dalla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Il concessionario è obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, ai funzionari addetti alla vigilanza, tutti gli atti e documenti attinenti il servizio che dovessero venire richiesti per i fini suindicati.

Indipendentemente dalle sanzioni di cui agli articoli 10 e 25, l'amministrazione regionale può disporre gli interventi necessari ad assicurare la continuità di esercizio di impianti a fune quando il concessionario non vi provveda con regolarità, e sussista interesse nei riguardi dell'esercizio di altre linee di trasporto a fune.

Art. 25.
Sanzioni amministrative

Nei casi di violazione delle norme contenute nella presente legge e delle altre norme che disciplinano la costruzione e l'esercizio degli impianti, a fune, si applicano le sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché le relative modalità di accertamento, irrogazione ed esazione; gli organi regionali rispettivamente competenti sono quelli indicati nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Art. 26.
Interventi finanziari

Ai concessionari di impianti sostitutivi di strade ed aventi rilevanti finalità sociali e di collegamento, possono essere accordati, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, speciali contributi, commisurati all'entità di questo tipo di trasporto rispetto al servizio complessivo annuo.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti la sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti; è altresì autorizzata ad assegnare ad enti pubblici contributi, nella misura massima del 50 %, sul prezzo di acquisto o di noleggio di tali apparecchiature.

Art. 27.
Norme transitorie

Le concessioni di linee di trasporto a fune in servizio pubblico, in esercizio alla data d'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità a tutti gli effetti sino alla prevista scadenza.

NORME FINANZIARIE

Art. 28.

Le entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 15 e 22, terzo comma, verranno introitate sul capitolo 254 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, la cui denominazione viene così modificata: « Contributi nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto, nonché di sorveglianza tecnica e di collaudo degli impianti a fune ».

Art. 29.

Per le finalità previste dal precedente art. 22, secondo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni nell'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 2 - direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria III, il cap. 451 con la denominazione: « Compensi per consulenze tecniche inerenti alla sorveglianza sugli impianti a fune », e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dal precedente art. 26, primo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - sezione V - rubrica n. 2 - direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria IV - il cap. 513 con la denominazione: « Contributi per la gestione degli impianti a fune sostitutivi di strade » e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dal precedente art. 26, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria IX - il cap. 5456 con la denominazione: « Spese per l'acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti » e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dal precedente art. 26, seconda parte del secondo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5588 con la denominazione: « Contributi ad enti pubblici per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti » e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 2 - direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti dei precitati capitoli 451 e 5456 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 marzo 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1981, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1980, n. 50: « Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali » e 23 giugno 1980, n. 14: « Istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50: « Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali » è sostituito dal seguente:

« Ha parimenti titolo all'iscrizione nei predetti ruoli il personale di ruolo di cui al terzo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che ne faccia richiesta al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno 1981 ».

Dopo tale comma è aggiunto il seguente:

« Può inoltre essere iscritto, con le modalità di cui al precedente comma, nei ruoli nominativi regionali il personale in posizione di comando, distacco o assegnazione presso gli enti di cui alla predetta lettera *C*) — con esclusione di quello addetto ai servizi socio-assistenziali — da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purchè di ruolo alla data di cui al precedente primo comma presso uno degli enti facenti parte del consorzio interessato, e ancorchè ivi non addetto ai servizi sanitari ».

Art. 2.

Al primo capoverso del quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 le parole « di cui all'allegato 2 del » sono sostituite con le parole « allegate al ».

Sono soppressi il secondo capoverso del quinto comma nonchè il sesto e il settimo comma del predetto art. 6.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *F*) Medici provinciali, veterinari provinciali ed assistenti sanitari in servizio presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 formulino apposita istanza per essere mantenuti nel ruolo del personale dipendente della Regione. Sulla domanda decide la giunta regionale con propria deliberazione, sentite le rappresentanze sindacali della categoria, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabiliti con la legge attuativa dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

G) Il restante personale regionale in servizio presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 non formuli al Presidente della giunta regionale apposita istanza per essere mantenuto nel ruolo del personale dipendente della Regione ».

Il secondo e il terzo comma del medesimo art. 7 sono soppressi.

Al quarto comma del predetto art. 7, dopo le parole « per detto personale » sono aggiunte le seguenti: « e per quello di cui al secondo comma dell'art. 5 ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 la parola « suppletivi » è sostituita con la parola « ricognitivi ».

Art. 5.

Nell'allegato alla legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, alla colonna dei direttori amministrativi, prima parte, le parole « 6 anni » sono sostituite da « 8 anni »; alla colonna del personale di vigilanza e ispezione, dopo le parole « qualifica di » sono introdotte le parole « capo guardia o ».

Art. 6.

Nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 è soppresso l'inciso: « a maggioranza assoluta, ».

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 marzo 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1981, n. 17.

Interpretazione autentica della norma di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, concernente: « Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, per programmi annuali d'intervento devono intendersi quelli individuati in base alle direttive ed ai criteri di massima preventivamente determinati dalla giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 marzo 1981

COMELLI

(2134)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1981, n. 18.

Disposizioni riguardanti le comunità montane. Modificazione del primo comma dell'art. 24-quinquies della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, modificata ed integrata con legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 24-*quinquies* della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l'art. 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Il consorzio per l'ufficio di economia e di bonifica montana, regolato da uno statuto, adottato dalle comunità montane che ne fanno parte ed approvato con decreto dell'assessore regionale agli enti locali, è amministrato da un'assemblea consorziale composta da tre delegati, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuna comunità montana aderente, designati per un quinquennio anche al di fuori dei propri amministratori e da un funzionario dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, con voto consultivo, designato dall'assessore competente ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 marzo 1981

COMELLI

(2213)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1981, n. 8-48/Legisl.

Legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30. Dichiarazione di cessazione dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 24 *marzo* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 concernente « Norme per la difesa dei boschi dagli incendi »;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale n. 4-44/Legisl. di data 2 febbraio 1981 con il quale veniva dichiarata la sussistenza di eccezionale pericolo di incendi boschivi;

Considerato che le sopravvenute precipitazioni hanno fatto cessare lo stato di eccezionale siccità e quindi il pericolo di incendi boschivi su tutto il territorio provinciale;

Vista la proposta n. 2703 del 16 marzo 1981 dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Trento;

Visto l'art. 5 della legge provinciale succitata;

Decreta:

la cessazione dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi su tutto il territorio provinciale.

Il presente decreto sarà inviato a tutti i comuni della provincia affinchè rendano nota la cessazione dello stato di eccezionale pericolo mediante pubblicazione all'albo pretorio e in altri spazi idonei, entro le ventiquattro ore dalla comunicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 16 marzo 1981

Il presidente: MENGONI

(2041)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811130)